

L'ANALISI ECONOMICA E LA "PEREQUAZIONE TRIBUTARIA"

di Ruggero Paladini
08 luglio 2008

I provvedimenti del governo noti come "Robin tax" hanno già ricevuto una adeguata attenzione perché segnano un passaggio del Ministro dell'Economia dalla finanza creativa del periodo 2001-2006 alla tassazione creativa di oggi; molte osservazioni sono già state formulate ma vale la pena riflettere ulteriormente su alcuni aspetti di particolare interesse per gli economisti. Mi limiterò all'art. 81 del d.l., anche se il successivo art. 82 è degno di essere considerato attentamente.

L'articolo è lungo, ma si può sintetizzare dicendo che si divide in tre parti: un aumento delle royalty sulle concessioni di "coltivazione" di petrolio e gas, un aumento dell'aliquota dell'Ires sul settore degli idrocarburi e su quello dell'energia elettrica, un aumento della base imponibile stessa tramite la valutazione delle scorte unita ad una sostitutiva sulle plusvalenze relative.

L'aumento delle royalty viene stabilito con riferimento ad un prezzo base, nel senso, ad esempio nel caso del petrolio, che l'aumento scatta se la quotazione media "sia superiore almeno del 10% a 55 euro per barile" (perché non dire: se supera i 60,5 euro a barile?); maggiore lo scarto, maggiore l'aumento dell'aliquota. Il livello del prezzo di riferimento è stato posto così in basso da rendere impossibile non applicare gli aumenti; il provvedimento, più che a disincentivare aumenti di prezzo (come la proposta di Barak Obama), mira ad ottenere un aumento di gettito; la logica sembra quella ricardiana della tassazione della rendita, cioè della differenza tra prezzo e costo.

Il comma 16 ci porta al cuore del provvedimento: per il settore degli idrocarburi, dall'estrazione alla commercializzazione, l'aliquota Ires, scesa al 27,5% con la finanziaria 2008, viene riportata al 33%; la stessa cosa avviene per la produzione o commercializzazione dell'energia elettrica (anche se l'art.81 si intitola "settori petrolifero e del gas"). Perché questa differenziazione dell'aliquota (formalmente presentata come addizionale, ma la sostanza non cambia)? La risposta la fornisce lo stesso comma 16, collegando l'aumento all'andamento dell'economia e all'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico. In sostanza il comma dice: poiché i prezzi degli idrocarburi e (di conseguenza) dell'energia elettrica sono schizzati in alto, il governo vuole appropriarsi di una maggiore quota degli utili del settore. Proprio per questo il comma 18 introduce una novità a dir poco rivoluzionaria: si vieta alle imprese colpite di "traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo", incaricando l'Autorità per l'energia elettrica di "vigilare sul rispetto del divieto". Per fortuna dell'Autorità le imprese da vigilare non sono tutte (dall'ENI ed ENEL alle migliaia di pompe di benzina sparse nel paese) ma solo quelle che hanno un ricavo superiore a 25 milioni di euro.

Che cosa dice la teoria economica a proposito? Dice che se il mercato è in condizioni di concorrenza, oppure di monopolio, non c'è bisogno di nessuna grida manzoniana; le imposte su rendite, quasi rendite e profitti non si traslano. Purtroppo per i mercati dell'energia non sono certo di tipo concorrenziale puro, ma non sono neppure monopoli puri, sono in condizioni di oligopolio. E qui arriva la cattiva notizia: in oligopolio anche le imposte su rendite e profitti possono trasferirsi, magari non completamente. E questo avviene non con un accordo esplicito, depositato dal notaio, ma con una "convergenza parallela" che costituisce qualcosa di meno, ma presenta comunque aspetti di collusione. Ma in questo caso è perfettamente inutile tentare di vietare un comportamento economico, a meno, ovviamente, di non trasformare tutti i prezzi del settore energetico in prezzi amministrati, cosa che neppure il più colbertista del governo può auspicare.

Non solo il divieto è inutile, ma anche l'invito alla vigilanza è stato fatto all'Autorità sbagliata. Se c'è un'Autorità che può, forse, fare qualche cosa è l'AGCM (Antitrust); utilizzando il concetto di dominanza collettiva, cioè di collusione tacita in ambiente oligopolistico. Osservando l'andamento dei prezzi e dei margini di profitto, l'Antitrust può tentare di sanzionare comportamenti volti a traslare l'imposta o, secondo il new look del Presidente dell'AGCM, trattare prima con le imprese del settore.

Per pura accademia, ci si può chiedere se lo strumento fiscale non poteva seguire un'altra strada; se il problema sono gli utili, eccessivi ed in aumento (ma sono vere entrambe le cose?) si poteva imporre un prelievo sulle imprese con un ROE (rendimento sul capitale proprio) troppo alto, o comunque in aumento. Solo che non si vede perché un'imposta del genere non si sarebbe dovuta applicare a tutte le imprese che fanno profitti alti ed in crescita, perché Moratti e Barilla no; e forse questo ha fatto scartare l'ipotesi. Ma anche nella forma del comma 16 siamo fuori da una ratio giustificativa; perché l'addizionale non si applica a tutte le imprese (con un tot di fatturato) dove l'incremento dei prezzi è stato particolarmente alto? Perché il petrolio e il grano o il rame no?

Il terzo punto riguarda la questione delle scorte; l'impresa può adottare il "lifo" (il barile che ho comprato per ultimo è quello che vendo per primo) civilisticamente, ma fiscalmente no. A parte il fatto che la finanziaria

2008 aveva ridotto drasticamente le differenze tra utile civilistico e utile fiscale, con maggiore trasparenza per tutti, questa norma realizza un'entrata una tantum, che puÃ² benissimo domani trasformarsi in un minor gettito, perchÃ© nessuno puÃ² garantire che il prezzo del petrolio continui ad aumentare for ever. Anche la sostitutiva sulle plusvalenze latenti da scorte appartiene a questa filosofia di "prendo adesso e perdo dopo"; su questo, rimando all'esauriente articolo di Livia Salvini su questo sito.